



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

Prot. N. 1695 . J

Circolare n. 10/2023

Oggetto: Riforma Cartabia- Abolizione formula esecutiva – artt. 474- 475 cpc nuova formulazione
– Disposizioni operative.

Con la Riforma Cartabia il nuovo art. 475 c.p.c. così recita: *“le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per la esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata la obbligazione, o per i suoi successori, debbono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti”*.

Ai sensi del nuovo art. 475 c.p.c. tali titoli, per essere messi in esecuzione e valere come titolo per la esecuzione forzata, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga diversamente.

Alla luce della nuova formulazione dell'articolo 475 c.p.c. a far data dal 1° marzo 2023 i Funzionari/Cancellieri del Tribunale e del Giudice di Pace di Pesaro non rilasceranno più la formula esecutiva in calce ai provvedimenti giudiziari dei rispettivi uffici, indipendentemente dal momento in cui gli stessi siano divenuti esecutivi.

Il creditore potrà esercitare l'azione esecutiva, ai sensi dell'art. 483 cpc, estraendo dalla consolle copia del provvedimento giudiziario esecutivo munito di attestazione di conformità resa dal proprio difensore, come già previsto dall'art. 196 octies delle disp- att.cpc.

L'attestazione da parte della Cancelleria viene limitata ad atti non presenti nel fascicolo telematico al momento della richiesta, ovvero, in caso di atti non telematici (come accade oggi per l'Ufficio del Giudice di Pace sino all'avvio del PCT).

Solo in tale ipotesi si potrà richiedere il rilascio di una copia conforme che sarà emessa in modalità cartacea secondo i dettami previsti dal nuovo art. 475 c.p.c. e 153 disp.att. c.p.c.

Tutto ciò premesso e considerato,

Dispone

dal 1° marzo 2023 il personale delle cancellerie civili e penali del Tribunale, dell'Ufficio del Giudice di Pace di Pesaro e di Fano:

1. non appone il cd. "comandiamo" in calce ai provvedimenti esecutivi;
2. nel caso di provvedimento immediatamente esecutivo telematico, od analogico convertito in documento informatico e inserito nel fascicolo telematico: all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. cpc;
3. nel caso di richiesta di esecutorietà (vedi ad es. art. 647 cpc), la cancelleria provvede alla trasmissione informatica al giudice e alla successiva comunicazione del provvedimento al difensore; all'estrazione della copia da consolle (SICID, SIECIC ecc.) ed all'attestazione di conformità provvede direttamente il difensore ai sensi dell'art. 196 octies disp. att. cpc;
4. nel caso di provvedimento non telematico (ad es. presso Ufficio GdP): il difensore formalizza richiesta di copia ai fini dell'esecuzione; la cancelleria provvede al rilascio di copia ai sensi dell'art. 153 disp. att. cpc, e con percezione del pagamento telematico dei relativi diritti, se dovuti.

Si comunichi a tutte le Cancellerie del Tribunale, agli Uffici del Giudice di Pace ed all'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

Si pubblichi sul sito istituzionale.

Pesaro li 26.05.2023

Il Presidente del Tribunale f.f.

Lorena Mussoni

